

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

Sez. II

U.P. 18 giugno 2019

MEMORIA

per il **Comune di Monte Argentario** (c.f. 00124360538), in persona del
Sindaco *pro tempore*, con l'Avv. Enrico Amante,

nel giudizio R.G. 186/2019 promosso da

Soc. Marina Cala Galera Circolo Nautico p.a. (c.f. 00098740533), con
gli avv.ti Prof. Giuseppe Morbidelli, Pasquale Frisina e Livia Lorenzoni,

con l'intervento *ad adiuvandum*

del **Sig. Vincenzo Rienzi** (c.f. RNZVCN86A13H501H), con gli Avv.ti
Prof. Carlo Rienzi e Gino Giuliano, ed altri,

e l'intervento *ad opponendum*

di **Lara Consulting S.r.l.** (c.f. e P.IVA 06701911006), con l'Avv. Lorenzo
Grisostomi Travaglini.

* * *

FATTO

La presente memoria, in quanto riepilogativa, consente al Collegio di
prescindere dalla lettura dei pregressi scritti difensivi.

Preliminarmente, è opportuno il rilievo che la narrativa dei ricorrenti
omette di rilevare la **piena consapevolezza ed accettazione da parte della
Società della durata cinquantennale della concessione**, quale **espressa
condizione** del titolo all'epoca imposta dal Ministero per la marina mercantile.

I privati omettono altresì di riferire al Collegio che **nella**

determinazione della durata cinquantennale del titolo erano già stati presi

in considerazione i lavori di costruzione del porto turistico, ultimati al

momento del rilascio della concessione demaniale.

Contrariamente a quanto attestato dalla Società nel corso

dell'istruttoria innanzi al Comune di Monte Argentario, nell'individuazione

della durata del titolo del 1977 la Capitaneria di Porto non è incorsa in alcun

errore.

*

**1. L'ACCETTAZIONE DA PARTE DEL PRIVATO DELLA DURATA MASSIMA
CINQUANTENNALE DEL TITOLO QUALE CONDIZIONE ESPRESSA IMPOSTA DAL**

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE NEL 1970

**L'ADOZIONE DELLA CONCESSIONE ALLA LUCE DEI COMPUTI METRICI
DELLE OPERE GIÀ REALIZZATE**

Con istanza 4 aprile 1968 Marina di Cala Galera Circolo Nautico s.p.a.

(da ora, per brevità "*Marina di Cala Galera*" o "*la Società*") ha formulato istanza

alla Capitaneria di Porto di Livorno per il rilascio di concessione demaniale di

"anni 80 (ottanta) [...] per la costruzione di un Porto turistico in Loc. Cala Galera"

(doc. 4 produzioni della ricorrente).

Con successiva istanza 24 giugno 1968 la Società ha richiesto

all'Amministrazione marittima l'anticipata occupazione delle aree al fine di

dare avvio ai previsti lavori di costruzione del porto (doc. 6 produzioni della

Società).

Il Ministero della Marina Mercantile, con dispaccio 24 aprile 1970, ha

autorizzato l'anticipata occupazione e l'immediato inizio dei lavori **sotto**

condizione espressa che la Società sottoscrivesse apposito atto di

sottomissione, stabilendo (a differenza di quanto richiesto dal privato) in cinquanta anni - al più - la durata del rapporto (così atto di sottomissione, doc. 6, pp. 6-7 e concessione 23 maggio 1977, doc. 7, p. 6).

Tale durata del titolo era stata imposta - appunto - quale condizione espressa dal Ministero, con il richiamato dispaccio 24 aprile 1970: in tal senso **l'atto di sottomissione** (doc. 6) dà puntualmente conto della circostanza che il competente Ministero aveva dato parere favorevole al titolo di immissione anticipata **"subordinandone il rilascio alla esplicita e incondizionata accettazione, da parte della Società richiedente, della durata della concessione di anni cinquanta, con decorrenza dalla data dell'atto di sottomissione"** (doc. 6, p. 7).

La Società, il 2 maggio 1970, ha presentato apposita dichiarazione di accettazione di tali prescrizioni (ancora doc. 6, p. 7).

Con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione il privato si è altresì impegnato ad ***"accettare, senza alcuna riserva, tutte quelle condizioni che l'Amministrazione marittima stimerà opportuno inserire nell'atto di concessione da stipularsi"***, ivi compresa la richiamata determinazione della durata temporale massima del rapporto.

In buona sostanza, già prima dell'avvio dei lavori di costruzione del porto turistico il privato, che aveva richiesto una concessione ottantennale:

- i.* era ben a conoscenza della prescrizione espressa impartita dal Ministero della Marina mercantile relativamente alla durata massima del rapporto;
- ii.* ha anzi accettato espressamente la (ridotta) determinazione temporale, corrispondente a cinquanta anni decorrenti

dall'immissione anticipata nel possesso.

Ottenuta l'immissione anticipata, la Società ha dato avvio alle opere di realizzazione del porto, **completate nel 1974**: solo a seguito dell'ultimazione degli interventi, nel 1977 (doc. 7), è stata adottato in favore del privato il titolo concessorio, per la durata di anni cinquanta - quali prescritti dal Ministero ed accettati dal privato - decorrenti dalla data dell'immissione anticipata nella detenzione del bene demaniale (1970 - 2020).

In tal senso la concessione del 23 maggio 1977 (doc. 7) indica espressamente (art. 3) che *"I lavori per l'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 1 hanno avuto inizio nei termini stabiliti e sono stati ultimati entro i quarantotto mesi previsti"*, richiamando altresì i verbali di collaudo delle relative opere, **corredati dei computi metrici degli interventi già realizzati**¹.

La circostanza - *inter partes* pacifica - emerge altresì dalla relazione del Direttore lavori prodotta in atti da controparte (doc. 9 produzioni della Società) che indica *"I lavori veri e propri sono stati terminati in data 29.11.1973 (vedi verbale ISCAT). Sono poi proseguiti per lavori di aperture negozi, finiture varie, fornitura e verniciature di porte per magazzini, allacciamento cabina ENEL, allacciamento idrico, segnaletica stradale, autoclavi ecc. ... sino al 30 marzo 1974"*.

Pertanto, solamente a seguito dell'ultimazione e collaudo delle opere la Capitaneria di Porto ha adottato la concessione 23 maggio 1977: **al momento di adozione del titolo del 1977 la quantificazione degli esborsi sostenuti per la costruzione del porto era certa, e ben nota al privato e all'Amministrazione.**

¹ La concessione indica (doc. 7, p. 11): *"L'Ufficio del Genio civile OO.MM. di Roma con Foglio n. 3550 in data 8 aprile 1974 ha fatto pervenire i verbali delle visite di collaudo eseguite [...]"*.

Sussiste dunque insita contraddittorietà tra la determinazione della durata del titolo alla luce dei costi in concreto sostenuti e la pretesa del privato volta a sostenere, **quarant'anni dopo**, errori materiali nella quantificazione all'epoca dei costi connessi all'intervento.

Al contrario, l'ultimazione e collaudo delle opere ha preceduto di alcuni anni l'adozione del relativo titolo il quale **non operava, dunque, riferimento alcuno ad ipotetici costi di previsione** (o ad eventuali modifiche della durata della concessione in ragione dell'ammontare dei medesimi) essendo i lavori già da tempo definiti.

Per inciso, anche al momento della sottoscrizione della concessione (del pari con quanto già avvenuto con l'atto di sottomissione del 19 giugno 1970) la Società non ha formulato obiezione o riserva alcuna con riferimento alla durata del rapporto concessorio, posta dal titolo - conformemente alle già richiamate prescrizioni ministeriali - in anni cinquanta decorrenti dal giugno 1970.

Sino al 2017 tali circostanze - desumibili *ictu oculi* dalla lettura dei provvedimenti intercorsi tra il 1970 e il 1977 - sono state pacifiche per il privato; di recente, invece, repentinamente disattese.

*

2. LA RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE FINALE PROPOSTA DALLA CONCESSIONARIA NEL 2007, AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 509/1997

Come anticipato, intervenendo successivamente al completamento e collaudo delle opere (ed alla correlata quantificazione degli esborsi sostenuti, indicati nei computi metrici) la concessione demaniale del 1977 **non prevede alcun elemento di conguaglio e/o rideterminazione della durata del titolo di**

affidamento in ragione di eventuali maggiori costi sostenuti dal privato nella realizzazione del porto.

Né il privato ha mai avanzato, per oltre un trentennio (*i.e.* dal 1977 al 2007), obiezioni, riserve o richieste di rimodulazione della durata del rapporto in ragione di eventuali maggiori costi (originari o sopravvenuti) e/o investimenti dal medesimo sostenuti.

All'approssimarsi della scadenza della concessione la Società, con **istanza 5 aprile 2007** (doc. 1), ha proposto alla Capitaneria di Porto di Livorno e al Ministero dei trasporti "*Richiesta di proroga, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del DPR 02.12.1997, n. 509 di anni 30 della durata della concessione*".

L'istanza pone a fondamento della richiesta una serie eterogenea di fattori (quali interventi e investimenti nel tempo effettuati sul bene; la "*costante ed onerosa manutenzione, come pure onerosi si sono dimostrati gli interventi effettuati per gli adeguamenti alla normativa degli impianti e delle strutture di pertinenza dell'approdo*"; gli "*ulteriori oneri dovuti all'aumento dei canoni*"), assumendo che i medesimi, incidendo sul conto economico complessivo dell'intervento, avrebbero reso necessaria la proroga del rapporto.

L'istanza del privato è stata istruita dalle Autorità quale (appunto) richiesta di proroga *ex art. 10 DPR 509/1997*: così il Ministero dei trasporti e la Capitaneria di Porto negli atti *ex adverso* prodotti qualificano la domanda (doc. 13 produzioni parte ricorrente).

Anche il Tribunale amministrativo, a suo tempo adito dal concessionario per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione comunale di accordare la proroga già istruita dal Ministero, **ha *apertis verbis* qualificato l'istanza in termini di richiesta di proroga** (Sez. III, sentenze 30

settembre 2009, n. 1488 e 30 gennaio 2012, n. 172).

Nella stessa occasione il TAR ha altresì riconosciuto la possibilità per gli Uffici comunali di disporre (anziché la proroga automatica in favore dell'attuale detentore del bene) una procedura comparativa sottesa all'individuazione del nuovo concessionario, in ossequio ai canoni di derivazione comunitaria e, comunque, desumibili dall'art. 97 Cost. (Sez. III, sentenza 30 gennaio 2012, n. 172, capo undicesimo).

Per ciò che ora rileva, la richiesta di proroga è stata argomentata, nel 2007, sul complessivo novero degli esborsi nel tempo sostenuti successivamente al 1974 (data di ultimazione dei lavori) dalla Società.

*

3. L'ERRORE INDOTTO NELL'AMMINISTRAZIONE NEL 2017

L'INSUSSISTENZA DEI MAGGIORI COSTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PORTO. L'IRRILEVANZA DEI COSTI SUCCESSIVAMENTE SOSTENUTI PER LA MANUTENZIONE

Solamente nel 2017, alla luce dei pareri di un consulente esterno (docc. 11 e 12), la Società ha mutato (non la domanda, ma) la qualificazione dell'istanza del 2007, assumendo che dovesse intendersi - **non quale richiesta di proroga bensì - come correzione dell'originaria determinazione della durata del rapporto, in ragione dell'errata stima dei costi ipotizzati nel 1968 per la realizzazione dell'intervento.**

Sulla base dell'innovata qualificazione della domanda, l'Amministrazione comunale di Monte Argentario ha adottato l'atto suppletivo del 25 maggio 2017 (doc. 3 produzioni parte ricorrente), con il quale ha **rettificato la durata dell'originario titolo concessorio in complessivi ottant'anni** (sino al 2050),

assumendo - secondo la prospettazione del concessionario - la sussistenza di un errore nell'originario computo degli importi dei lavori tale da aver determinato per la Società maggiori esborsi sino alla data del 1974 (data di conclusione della costruzione del Porto di Cala Galera).

Senonché, tale determinazione è conseguita ad un manifesto errore indotto negli Uffici dall'istante, che ha alterato il quadro obiettivo dei dati rilevanti.

Pertanto, nel termine di diciotto mesi successivo all'adozione dell'atto suppletivo (e comunque ben anteriormente alla scadenza dell'originario rapporto, fissata al giugno 2020), l'Ufficio ha riesaminato - nel contraddittorio con il privato concessionario - il proprio operato, alla luce degli stessi principi espressi dai richiamati pareri acquisiti nel corso dell'*iter*.

In sede di riesame l'Ufficio ha avuto modo di accertare che la prospettazione posta dal privato a sostegno della rideterminazione della durata temporale del rapporto non corrisponde a realtà, in quanto:

- i.* l'operato mutamento della qualificazione dell'istanza (da richiesta di proroga a domanda di correzione dell'originaria durata per errore materiale nella quantificazione degli esborsi sostenuti) collide con la documentazione e le voci di spesa posti a fondamento della medesima, **attinenti agli investimenti realizzati sul bene sino al 2006;**
- ii.* in particolare, gli importi posti a fondamento della proroga non attengono a maggiori costi intercorsi al 1974 nella realizzazione del porto turistico (già noti e quantificati con i computi metrici al momento del rilascio del titolo), bensì **riguardano successivi**

investimenti realizzati sul bene sino al 2006. In tal senso, sia la relazione economico-finanziaria del 30 ottobre 2010 quanto la successiva relazione del 27 marzo 2017 (docc. 16 e 18 produzioni avversarie) indicano *apertis verbis*: “Pertanto, se per l’investimento originariamente preventivato in euro 908.965,00 (attualizzato al 2006 in euro 15.00.740,00 era stata rilasciata una concessione demaniale della durata di 50 anni, su un investimento effettivo di euro 25.064.162,00 la concessione doveva essere rapportata ad almeno 84 anni [...]”. Tali importi, tuttavia, come chiaramente desumibile dalle relazioni economiche depositate dalla Società, ricomprendono i successivi investimenti e manutenzioni posti in essere sino al 2006. Dal dato consegue, pertanto, che **la rideterminazione della durata del rapporto concessorio accordata non è riferibile ad un incremento dei costi per la realizzazione dell’originario progetto (già sostenuti al 1974 e quantificati anteriormente all’adozione della concessione) quanto – piuttosto - al complesso degli investimenti effettuati sul bene sino al 2006;**

iii. sotto ulteriore profilo, la (apparente) discrasia intercorrente tra gli importi in origine preventivati dalla Società per la realizzazione del porto (pari a lire 1.760.003.408, corrispondenti ad euro 908.965,00) e gli esborsi effettivamente sostenuti al 1974 (quali indicati dalla stessa Società, pari a lire 3.000.003.560, per euro 1.549.373,00) risulta in verità conseguire dall’ordinaria attualizzazione degli importi già preventivati nel 1968 alla diversa, successiva data del 1974 (anche in ragione dei peculiari tassi di inflazione all’epoca presenti). I due importi, come

opportunamente rilevato in sede di annullamento (doc. 4), “*possono essere confrontati solo se ambedue attualizzati al 1974*”. La rispondenza dei due importi attualizzati è desumibile, con sufficiente evidenza dalla tabella di seguito riportata:

Rivalutazione Monetaria Storica

Capitale Iniziale: Lire 1.760.003.408 (€ 908.965,90)

Anno Iniziale: 1968

Anno Finale: 1974

Indice utilizzato: prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dal 1861

Ultimo indice storico annuale disponibile: 2017

Rivalutazione storica dal 1968 al 1974 (con indici annuali)

Valore dell'indice storico al 1968: 402,862

Valore dell'indice storico al 1974: 636,308

Coefficiente di rivalutazione: 1,5795

Capitale rivalutato al 1974: Lire 2.779.870.647 (€ 1.435.683,37)

Anche tale circostanza conferma, pertanto, con sufficiente evidenza l'*error* nel quale è incorsa l'Amministrazione comunale con l'adozione dell'atto suppletivo del 25 maggio 2017.

D'altro canto, la sussistenza di un errore materiale nell'indicazione del 1977 circa il termine cinquantennale del rapporto si pone in insanabile contrasto con:

- i.* la prescrizione espressa all'epoca impartita dal Ministero della Marina Mercantile;
- ii.* l'intervenuto rilascio della concessione, nel 1977, a seguito della conclusione dei lavori di costruzione, allorché i costi sostenuti erano per certo noti a tutte le parti (*supra*, punto 1).

*

4. LE DOMANDE CONCORRENTI PROPOSTE E LA PROSSIMA PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA

Il provvedimento impugnato consente di assicurare, nella prossima

assegnazione del bene, il doveroso confronto concorrenziale che la rideterminazione della durata del rapporto ha ingiustamente pretermesso.

E' pertinente, in questo senso, la constatazione che **nel corso degli anni anche altri qualificati operatori del settore hanno richiesto l'assegnazione in concessione dell'ambito portuale di Cala Galera**, con reiterate domande di apertura di procedure comparative (doc. 2).

Da ultimo, stante l'obiettivo interesse transfrontaliero connesso al porto di Cala Galera, è pervenuta in questi ultimi giorni (scaduto il termine per le produzioni documentali) ulteriore domanda di concessione di consolidato operatore del settore, che - ove ritenuta rilevate dal Collegio - l'Ente si dichiara sin d'ora disponibile ad esibire.

Appare dunque del tutto condivisibile la decisione dell'Amministrazione - in uno con l'autoannullamento della rideterminazione della durata del rapporto - di procedere con la pubblicazione della domanda di proroga proposta dalla Società ricorrente, la quale ben potrà rivelarsi nuova assegnataria del bene in esito all'espletamento delle (doverose) procedure comparative.

* * *

DIRITTO

I) SUL PRIMO MOTIVO (SULL'ASSERITA TARDIVITÀ DELL'ESERCIZIO DEI POTERI IN AUTOTUTELA)

Contesta, dapprima, la Società ricorrente la tardività del provvedimento gravato, giacché : *i*) adottato oltre il termine di diciotto mesi prescritto dall'art. 21-*nonies* della legge sul procedimento; *ii*) comunque, adottato in violazione del c.d. "termine ragionevole" richiamato dalla

medesima previsione normativa.

I.a) La censura muove da presupposto errato, nella parte in cui assume quale *dies a quo* del decorso dei diciotto mesi la **determinazione di impegno di spesa 8 maggio 2018, n. 345** e non la diversa, successiva, data del **25 maggio 2017 di sottoscrizione dell'atto suppletivo**.

Ed invero, la determinazione n. 345/2017 *ex adverso* invocata si configura (e in tal senso è esplicitamente rubricata) quale "*determinazione di impegno di spesa*", adottata "*in esecuzione della delibera del Consiglio comunale n. 33 del 09.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019*".

Trattasi, pertanto, di atto di programmazione e gestione economica, **non** attributivo al privato di utilità di sorta.

La giurisprudenza, con consolidato orientamento, ha già avuto modo di rilevare come l'annullamento in autotutela non attenga a "*gli atti di natura endoprocedimentale*" ma "*riguard[i] esclusivamente il caso di annullamento di provvedimento conclusivo del procedimento [...]*" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 giugno 2017, n. 2789).

In tal senso, lo stesso art. 21-*nonies* della Legge sul procedimento individua espressamente quale *dies a quo* per il decorso del previsto termine di diciotto mesi il "*momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici*".

Non vi è, pertanto, luogo a dubitare della (necessaria) riferibilità dell'annullamento all'atto suppletivo del 25 maggio 2017 (provvedimento attributivo di idoneo titolo concessorio per la fruizione del bene demaniale), con conseguente decorrenza da tale data del previsto termine di 18 mesi di cui

all'art. 21-nonies Legge sul procedimento (e tempestività del provvedimento adottato lunedì 26.11.2018 (doc. 4).

Sotto altro profilo, l'atto suppletivo, lungi dal rivestire carattere meramente negoziale, è invece vero e proprio **titolo autorizzativo**, volto ad attribuire al privato le facoltà (ed obblighi) riconnessi all'esercizio della concessione demaniale.

Dal dato proposto consegue l'infondatezza delle prospettazioni avversarie: **solamente con l'atto suppletivo l'Amministrazione ha proceduto all'attribuzione in favore del privato del bene oggetto di concessione** (*recte*, alla rideterminazione dell'estensione temporale del titolo concessorio), con la conseguenza che da tale momento è decorso per l'Ente il termine per l'esercizio dei poteri di riesame.

In ultimo (e come indicato nel provvedimento impugnato) rileva anche l'avvio del procedimento disposto dall'Ente il 7 novembre 2018, per certo tempestivo anche in riferimento alla determinazione 345/2018.

I.b) Infondata appare anche l'asserita violazione del "*termine ragionevole*" posto dalla norma a presidio dell'attività di annullamento.

L'esercizio della potestà di annullamento appare nel caso di specie del tutto ragionevole sotto il profilo temporale, alla luce della obiettiva complessità della vicenda (che ha visto coinvolte, nel tempo, più amministrazioni, con riferimento ad interventi ed investimenti protrattisi sino ai giorni odierni), della natura del titolo concessorio in rilievo (inerente l'intera area portuale di Cala Galera), dell'abile mutamento di inquadramento dell'istanza del privato operato solo nel 2017, delle non veritiere indicazioni rese dalla Società (*supra*, in fatto punto 3), idonee a rendere quantomeno

complessa l'effettiva disamina e valutazione della vicenda e dei consistenti interessi in rilievo (relativi all'attivazione, o meno, di procedure comparative per l'assegnazione del bene).

Inoltre, l'esercizio del potere di riesame è comunque intercorso pendente il rapporto, allorché la Società concessionaria era ancora nella detenzione del bene, pacifica sino al prossimo 18 giugno 2020.

Né paiono ostare, in senso contrario, eventuali interessi e/o profili di affidamento del privato il quale, al contrario, partecipato dell'intero procedimento, era ben consapevole tanto della complessità della vicenda che degli stringenti limiti e parametri individuati in ordine alla possibilità per la Società di accedere ad una rideterminazione della durata dell'originaria concessione.

Non solo: nel corso del procedimento attivato nel 2017, il privato ha omesso di riferire all'Amministrazione che la durata cinquantennale del titolo del 1977 era conseguita (*amplius supra*, in fatto, punto 1):

- i.* ad espressa prescrizione del Ministero della marina mercantile, esplicitamente approvata dal privato;
- ii.* al completamento e collaudo delle opere portuali, già realizzate e quantificate nei costi sostenuti.

In tal contesto, appare scarsamente plausibile una situazione soggettiva di buona fede dell'istante la proroga, tale da ingenerare un legittimo affidamento della Società meritevole di tutela.

Secondo consolidato orientamento "il riferimento temporale di cui all'art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 va sempre e comunque valutato ed **apprezzato in concreto, tenendo in debito conto il grado di complessità della fattispecie oltre**

che degli interessi coinvolti nella vicenda" (ex multis, Tar Campania Napoli, Sez.

II. 23 novembre 2018, n. 6777; Tar Lombardia Milano, Sez. II, 30 gennaio 2007,

n. 115).

Le concrete circostanze del caso, incidenti sull'esercizio del potere di riesame, rendono ragionevole il termine entro il quale l'autoannullamento è intercorso.

I.c) Anche sotto il profilo della doverosità dell'esercizio dei poteri in autotutela, il provvedimento impugnato - in quanto sotteso ad escludere un'ingiusta sottrazione al confronto concorrenziale del bene demaniale - appare tempestivamente assunto nel rispetto del termine ragionevole prescritto dall'art. 21-*nonies* della legge sul procedimento.

I.d) *Re melius perpensa*: l'indubbia legittimità e tempestività dei poteri di riesame dei quali l'Ente ha fatto applicazione consegue altresì alla manifesta illegittimità comunitaria inficiante il provvedimento di rideterminazione del termine.

Come osservato da numerosi Autori (da ultimo, B. Lageder, *La proroga delle concessioni demaniali*, in www.giustizia-amministrativa.it), a seguito degli inequivoci pronunciamenti della Corte di Giustizia UE in materia, e segnatamente della sentenza 14 luglio 2016, n. C- 458/14, "*il giudice nazionale ... deve provvedere alla 'non applicazione' della disciplina nazionale interna e all'applicazione diretta della disciplina europea che, anche in sede di rinnovo, impone l'applicazione di procedure di evidenza pubblica. Ciò vale, naturalmente, anche per la proroga da ultimo disposta dall'art. 24, comma 3-septies, del decreto legge n. 113/2016, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 160/2016, successivamente al deposito della sentenza della Corte di giustizia"* (B.

Lageder. cit.).

La contrarietà della proroga della concessione (disposta in assenza di procedura comparativa) ai necessari canoni comunitari (inequivocabilmente individuati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia), determina l'obbligo per l'Amministrazione di riesaminare i provvedimenti *iniure* assunti, procedendo alla disapplicazione dei medesimi per contrasto con la disciplina sovranazionale.

Di qui l'infondatezza del primo motivo.

*

II. SUL SECONDO MOTIVO (SULL'ASSERITA INSUSSISTENZA DI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO ANNULLATO)

La ricorrente contesta anche l'insussistenza di profili di illegittimità dell'atto suppletivo del 25 maggio 2017, assumendo che la rideterminazione della durata della concessione disposta con tale provvedimento sarebbe stata operata sulla base dei soli maggiori esborsi (non preventivati) conseguenti alla realizzazione della struttura portuale (*i.e.* sino al 1974), con esclusione dalla valutazione degli investimenti successivamente operati.

II.a) La ricostruzione avversaria contrasta in primo luogo con i dati obiettivi della vicenda in quanto (consci d'incorrere in ripetizioni):

- i.* le opere relative alla costruzione del porto al momento di adozione della concessione del 23 maggio 1977 erano da tempo ultimate e collaudate, con quantificazione dei relativi costi. In tal senso il titolo concessorio del 1977, intervenendo successivamente al completamento e collaudo delle opere (e correlata quantificazione degli esborsi sostenuti), **non prevede alcun elemento di**

conguaglio e/o rideterminazione della durata del titolo di

affidamento in ragione di eventuali maggiori esborsi sostenuti nella realizzazione dell'opera: la già intervenuta conclusione dei lavori escludeva ogni alea in merito;

ii. il privato nel 1977, ben conscio degli esborsi sostenuti, non ha operato riserva e/o contestazione alcuna con riferimento alla durata recepita nel titolo concessorio. Solo nel 2007, in prossimità della scadenza del rapporto, ha inteso richiedere all'Ente una proroga in ragione dei costi (successivi alla realizzazione) nel tempo sostenuti con riferimento alla struttura portuale;

iii. il termine di durata cinquantennale, tuttavia, era stato fatto oggetto di apposita prescrizione ad opera delle competenti autorità marittime, anche in ragione della natura e consistenza delle opere, ed espressamente accettato dal privato;

iv. pur a seguito del mutato titolo della domanda (da istanza di proroga *ex art. 10 DPR 509/1997* a richiesta di rideterminazione dell'originaria durata) **la documentazione economica posta a fondamento della domanda è, comunque, nella sostanza rimasta immutata**, continuando a farsi riferimento agli esborsi sostenuti successivamente alla realizzazione della infrastruttura e fino al 2006 (*infra*, punto II.b).

Alla luce di tali concorrenti elementi, l'Amministrazione comunale ha accertato l'illegittimità dell'atto suppletivo 25 maggio 2017, adottato sulla base di non veritiera rappresentazione dei dati da parte del privato, rilevando che:

i. la durata di 84 anni, poi ridotta per difetto a 80 anni, non è riferibile

ad un incremento dei costi sostenuti fino al 1974 per la realizzazione dell'originario progetto, quanto al complesso degli investimenti effettuati sul bene sino al 2006²;

ii. l'apparente discrasia intercorrente tra gli importi in origine preventivati dalla Società per la realizzazione del porto (pari a lire 1.760.003.408, corrispondenti ad euro 908.965,00) e gli esborsi effettivamente sostenuti al 1974 (quali indicati dalla stessa Società, pari a lire 3.000.003.560, per euro 1.549.371,00) consegue in realtà **dall'ordinaria attualizzazione degli importi già preventivati nel 1968 alla diversa e successiva data del 1974** (anche in ragione dei tassi di inflazione all'epoca sussistenti).

II.b) La Società assume che *“la rideterminazione della durata della concessione demaniale è avvenuta unicamente sulla scorta del maggior costo sostenuto per l'esecuzione del progetto originario, documentato in euro 1.549.371,00 [ndr. pari a lire 3.000.000.560,00] e quindi del 70,45 in più rispetto al costo stimato ex ante”* (ricorso, p. 23): senonché - come diffusamente dedotto - tale valore, se attualizzato all'annualità 1968 (di computo dell'originaria spesa) risulta del tutto conforme alla originaria cifra di euro 908.995,00 (per lire 1.760.003.408) e, comunque, inidoneo a determinare il postulato incremento pari ad oltre il 70%.

Assume la ricorrente (ancora p. 23 e p. 24 del ricorso) che gli ulteriori importi richiamati nelle relazioni economiche, relativi agli investimenti

² In tal senso tanto la relazione economico-finanziaria del Ragionier Leoni del 30 ottobre 2010 quanto quella del 27 marzo 2017 (docc. 16 e 18 produzioni parte ricorrente) indicano *apertis verbis* “Pertanto, se per l'investimento originariamente preventivato in euro 908.965,00 (attualizzato al 2006 in euro 15.00.740,00 era stata rilasciata una concessione demaniale della durata di 50 anni, su un investimento effettivo di euro 25.064.162,00 la concessione doveva essere rapportata ad almeno 84 anni [...]”.

sostenuti sino al 2006, non avrebbero concorso alla rideterminazione della durata temporale (ancora p. 23 ricorso). Così al contrario non è: con riferimento a tali importi le relazioni economiche prodotte dal privato all'Amministrazione (docc. 16 e 18 produzioni parte ricorrente) indicano testualmente: *"Pertanto, se per l'investimento originariamente preventivato in euro 908.965,00 (attualizzato al 2006 in euro 15.000.740,00 era stata rilasciata una concessione demaniale della durata di 50 anni, su un investimento effettivo di euro 25.064.162,00 la concessione doveva essere rapportata ad almeno 84 anni [...]"*.

Sono dunque le stesse relazioni della Società che danno conto di come la rideterminazione della durata consegua, invero, dalla totalità degli importi indicati (pari, appunto a 25.064.162,00 euro), comprensivi degli investimenti effettuati fino al 2006. Il dato proposto è ben noto alle controparti, al punto che gli intervenienti, nel promuovere iniziative giudiziarie avverso la determinazione di annullamento operano espresso richiamo ai più recenti aumenti dei canoni di locazione dei posti barca, da ricondursi (secondo i medesimi) *"agli ingenti investimenti condizionanti il rinnovo della concessione"* (doc. 5). **Anche le indicazioni rese dai soci azionisti** comprovano che la rideterminazione temporale della concessione (correttamente qualificata dai privati in termini di "rinnovo") sia stata disposta in ragione degli investimenti effettuati nel tempo dalla Società.

Infondata appare, altresì, la tesi avversaria che, non potendo contestare la sostanziale omogeneità, a fronte dell'attualizzazione, tra l'importo preventivato nel 1968 di lire 1.760.003.408 (corrispondenti ad euro 908.965,00) e gli esborsi effettivamente sostenuti al 1974 (pari a lire 3.000.003.560, per euro 1.549.373), intende limitare la rivalutazione alla sola differenza tra detti

importi (con ciò nella sostanza ricadendo nel medesimo errore di rapportare tra loro grandezze non omogenee in quanto riferite ad annualità diverse). Al contrario, non pare revocabile in dubbio che **il raffronto tra gli importi preventivati al 1968 e gli esborsi effettivamente sostenuti al 1974 non possa che passare per l'attualizzazione delle due cifre alla medesima annualità:** operazione che, come già dedotto, offre chiara indicazione della sostanziale omogeneità delle stesse.

II.c) Prive di pregio si palesano le ulteriori censure *ex adverso* accennate, relative ad asserite violazioni procedimentali e/o carenze motivazionali (così p. 26 e p. 29 del ricorso).

Difformemente da quanto assunto dalla ricorrente (a p. 26 del ricorso), le deduzioni procedimentali prodotte dal privato (doc. 22 produzioni parte ricorrente) a fronte dell'avvio del procedimento, lungi dal non essere state prese in considerazione dall'Ufficio, sono state oggetto di puntuali controdeduzioni nel provvedimento finale, il quale ha assunto puntuale posizione con riferimento ai singoli argomenti nelle medesime recati ("*quanto al primo motivo [...] quanto al secondo motivo [...] quanto al terzo motivo*").

Secondo consolidato orientamento, "*A fronte di controdeduzioni procedimentali dell'interessato, il provvedimento a questo sfavorevole può legittimamente fondarsi su di una motivazione sintetica, non essendo invece richiesta un'analitica confutazione delle osservazioni*" (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 6173; Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2014, n. 4967).

Parimenti infondata appare la censura inerente un'asserita (quanto generica e non sussistente) carenza motivazionale del provvedimento finale (p. 28 del ricorso): lo stesso, al contrario, dà diffusamente atto delle

motivazioni poste a fondamento dell'annullamento con ampia individuazione degli elementi fattuali e di diritto recepiti dall'Amministrazione.

Priva di pregio si palesa altresì la censura in ordine ad asserite discrasie tra i contenuti dell'avvio del procedimento e le motivazioni sottese al provvedimento di annullamento (ancora p. 29 del ricorso): al contrario il provvedimento è stato concluso dall'Ente alla luce delle criticità dal medesimo già enucleate nell'atto di avvio del procedimento, che non hanno trovato utile giustificazione negli apporti procedurali del privato.

Di qui l'infondatezza delle censure dedotte.

*

III) SUL TERZO E QUARTO MOTIVO (SULL'INTERESSE PUBBLICO SOTTESO ALL'ANNULLAMENTO; SUL BILANCIAMENTO CON IL CONTRAPPOSTO INTERESSE DELL'OPERATORE PRIVATO)

Infondate appaiono anche le censure in ordine all'asserita insussistenza di ragioni di interesse pubblico a fondamento dell'annullamento ed alla omessa comparazione dei contrapposti interessi in rilievo.

III.a) Le doglianze non trovano conforto nel contenuto del provvedimento gravato (doc. 4) che - come desumibile da una piana lettura - esplicita con sufficiente evidenza come i provvedimenti oggetto di riesame abbiano *“comportato la disapplicazione dei principi nazionali ed europei in tema di concorrenza [...e] appa[iano] lesivi del pubblico interesse, atteso che gli stessi hanno di fatto sottratto dalla libera concorrenza possibili investitori, con diretta ricaduta sull'economia locale e sulla valorizzazione dei beni in oggetto”*, rilevando altresì con riferimento alla ponderazione dei contrapposti interessi: *“tale interesse pubblico appare prevalente rispetto all'interesse del privato alla*

conservazione di un atto illegittimo” e “comunque, scadendo l’originaria concessione

il 19 giugno 2020 c’è tutto il tempo per sottoporre l’istanza di proroga della Marina di

Cala Galera a procedimento di confronto concorrenziale e per concludere tale

procedimento ben prima della scadenza, così al contempo ripristinando la legalità e

garantendo alla Marina di Cala Galera di partecipare”.

In sintesi il provvedimento di riesame - rilevato che l’illegittima

rideterminazione della durata della concessione avrebbe sottratto il bene al

necessario confronto concorrenziale, già sollecitato da terzi operatori del

settore, con conseguente violazione dei principi in materia di affidamento

concorrenziale e proficuo impiego - ha ritenuto tali interessi prevalenti rispetto

al contrapposto interesse del privato alla conservazione dell’atto, anche in

ragione della facoltà per il medesimo di prendere parte all’instaurando

confronto concorrenziale e all’assenza di soluzioni di continuità nella gestione

per l’ipotesi di aggiudicazione del medesimo.

D’altro canto, la concessione demaniale del Porto di Cala Galera

assume un obbiettivo interesse transfrontaliero, come comprovato dalle

manifestazioni di interesse anche di recente pervenute (*supra*, in fatto, punto

4).

Se così è, né l’adozione del provvedimento di annullamento è

informato al mero ripristino della legalità violata (esplicitando, al contrario,

con sufficiente chiarezza le motivazioni concrete sottese al provvedimento), né

il Comune si è limitato all’adozione di formule di mero stile, avendo - piuttosto

- dato piena contezza degli interessi pubblici sottesi al riesame e della

prevalenza dei medesimi rispetto ai contrapposti interessi del privato.

Prive di pregio risultano, altresì, le argomentazioni avversarie volte ad

escludere che dall'eventuale inquadramento della richiesta del privato quale istanza di proroga ex art. 10, comma 3, DPR 509/1997 consegua la necessaria pubblicazione e successiva (eventuale) attivazione delle procedure comparative.

Contrariamente, per *ius receptum* la proroga del rapporto concessorio postula il previo esperimento di procedura comparativa (*supra*, punto I.c): peraltro, anche il parere reso il 10 febbraio 2017 dal consulente interessato della vicenda ha rilevato come per le istanze di proroga fosse dovuta la pubblicazione, in forza di consolidata giurisprudenza³ (doc. 11). Tale principio si configura, del resto, quale diretto precipitato dei generali canoni di matrice eurounitaria in tema di necessario affidamento comparativo dei beni pubblici, già desumibile nell'ordinamento interno dall'art. 97 Cost.

III.b) Assume la Società ricorrente che l'Amministrazione, nell'adozione del provvedimento in autotutela, avrebbe omesso di valutare i contrapposti interessi della Società.

Al contrario, l'Amministrazione ha diffusamente argomentato nell'ambito del provvedimento di riesame in ordine alla prevalenza degli interessi pubblici alla pubblicazione della domanda e individuazione del concessionario con idoneo procedimento comparativo.

³ In questo senso il parere indicava "Una istanza di proroga di una concessione demaniale marittima deve essere pubblicata per consentire, nel rispetto dei principi euro-comunitari e di quelli interni, la presentazione di eventuali domande concorrenti [...] La giurisprudenza è infatti consolidata nel senso che anche la proroga delle concessioni demaniali (di rilievo economico) può essere legittimamente accordata solo in esito ad una procedura ad evidenza pubblica. Ricordo tra altre: Corte giustizia UE Sez. V, 14 luglio 2016 n. 458; Sez. II 17 luglio 2008 n. 347; Corte Cost. 4 luglio 2013 n. 171; 26 novembre 2010 n. 340; 20 maggio 2010 n. 180; Cons. St., Sez. VI, 7 marzo 2016 n. 889; Sez. VI, 2 febbraio 2015 n. 462 relativa a concessione in Monte Argentario; Sez. VI, 9 giugno 2014 n. 2933; Sez. VI, 6 agosto 2013, n. 4098; Sez. V, 21 novembre 2011, n. 6132; Sez. VI, 7 giugno 2011 n. 3428; Sez. VI, 30 settembre 2010 n. 7239 anch'essa relativa a concessione in Monte Argentario [...].

Analoghe argomentazioni rilevano per i richiami effettuati dal privato

a non meglio precisati impegni economici e investimenti in corso, anch'essi privi di un qualsiasi, seppur minimo, elemento probatorio e, comunque, inidonei a fondare difformi determinazioni dell'Ente.

Esente da critiche pare, dunque, la ponderazione degli interessi contrapposti recepita dall'Amministrazione comunale.

*

IV) SULL'ULTIMA CENSURA (ANCORA SULLA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DEL PRIVATO; SULLA COMPETENZA DIRIGENZIALE)

Infondata appare anche l'ultima censura dedotta.

IV.a) Come già indicato (*supra*, § III), dalla lettura del provvedimento impugnato emerge con sufficiente chiarezza che l'Ufficio, lungi dall'aver ommesso di prendere in considerazione le osservazioni del privato, nel provvedimento finale ha assunto con riferimento alle medesime puntuali controdeduzioni (provvedimento 26 novembre 2018, n. 1/2018 – doc. 4) articolate (vieppiù) in relazione ai vari profili dedotti (“quanto al primo motivo [...] quanto al secondo motivo [...] quanto al terzo motivo [...]”), enucleando le ragioni per le quali le medesime non potevano essere accolte.

Rilevanza alcuna assumono, alla luce del concreto riscontro offerto alle osservazioni dei privati, le notazioni di controparte in ordine alle (celeri) tempistiche di riscontro alle medesime.

Né, sotto ulteriore profilo, può riconoscersi rilievo ad eventuali carenze dell'atto di avvio del procedimento di natura meramente formale (quali la data di prevista conclusione del procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia) in quanto, da un lato, non paiono suscettibili di determinare

l'illegittimità del provvedimento gravato e, dall'altro, non hanno comunque impedito al privato idonea partecipazione procedimentale.

IV.b) Sotto concorrente profilo si palesa infondata anche la censura avversaria volta ad affermare che il provvedimento di annullamento sarebbe stato adottato dal Dirigente del Settore Demanio in assenza di un presupposto atto di indirizzo politico.

La doglianza opera indebita commistione tra le attività di individuazione degli obiettivi ed indirizzo (rimesse, appunto, all'Organo politico) e le ordinarie attività di gestione, vigilanza e controllo spettanti al competente Dirigente di Settore, quale codificata dalla c.d riforma Bassanini.

Difatti, il Dirigente del competente settore non necessita di atti di impulso dell'Organo politico per il compimento delle attività al medesimo delegate (cfr. provvedimenti di conferimento incarico sub doc. 16).

Contrariamente argomentando, si perverrebbe alla non plausibile conclusione che l'Organo di indirizzo potrebbe, in ragione di propri interessi e/o decisioni di stretta opportunità politica, precludere al Dirigente l'esercizio delle attività al medesimo affidate (tra le quali l'attività di vigilanza, controllo e repressione).

Di qui l'infondatezza dell'ultima censura.

*

B) SUGLI INTERVENTI AD ADIUVANDUM

Gli interventi *ad adiuvandum* dispiegati da ulteriori soggetti nel giudizio - *in parte qua* reiterativi delle censure già dedotte con il ricorso principale - si palesano infondati per i medesimi motivi *supra* esposti.

Inammissibili si rivelano invece le nuove censure articolate in via

autonoma da taluni intervenienti in quanto, contravvenendo alle regole processuali, esulano dal *thema decidendum* introdotto dal ricorrente principale.

B.1) Inammissibile, prima che infondato, si palesa l'atto di intervento promosso dal **Sig. Bruno De Gasperis** *in parte qua* volto ad introdurre nuovi ed autonomi motivi di censura non articolati nel ricorso principale (ivi comprese istanze di deferimento di asserite questioni di legittimità costituzionale e/o questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE). L'Ente convenuto, pur non accettando il contraddittorio con riferimento alle censure irritualmente dedotte dall'interveniente sul punto si limita a rilevare che le stesse muovono dall'erroneo inquadramento del provvedimento in esame quale atto di revoca ex art. 21-*quinquies* l. 241/1990, al contrario trattandosi di espresso atto di annullamento in autotutela.

L'interveniente ammette *apertis verbis* – a pp. 5 e 10 dell'atto - di non aver preso visione del provvedimento in questione, il quale, al contrario, sarebbe stato ben acquisibile tramite ordinaria istanza di accesso agli atti o richiesta di accesso al fascicolo del presente contenzioso: cionondimeno non si astiene dall'articolare diffuse (quanto infondate) contestazioni avverso il dedotto – ignoto – atto di asserita revoca.

I dedotti vizi, come evidente, risultano infondati, avendo l'Ente dato corretta applicazione dei canoni individuati dall'art. 21-*nonies* L. 241/1990 per l'assunzione di atti di annullamento in autotutela.

B.2) Inammissibili, oltre che infondati, si rivelano gli atti di intervento dispiegati dell'**Associazione Comitas** (dep. il 22.02.2019), dal **Sig. Vincenzo Rienzi** (dep. il 22.02.2019) e dai **sig.ri Frezza+ altri** (dep. il 13.05.2019) avendo i medesimi, con memorie 1° marzo 2019 e 14 maggio 2019, addotto nuovi

motivi di censura, perverso non dedotti dal ricorrente. Anche con riferimento a tali atti, **pur non accettando il contraddittorio**, l'Ente convenuto si limita a rilevare che:

i. gli intervenienti muovono da un'evidente confusione tra gli istituti della revoca e dell'annullamento in autotutela (così p. 9 memoria 1° marzo 2019 e p. 4 memoria 14 maggio 2019);

ii. alcun onere di comunicazione e/o interlocuzione procedimentale era ravvisabile nei confronti dei singoli soci di Marina di Cala Galera circolo nautico s.p.a. essendo, al contrario, solo quest'ultima titolare del rapporto oggetto di autotutela, senza che rilevanza alcuna possano assumere le articolazioni societarie interne. Eventuali oneri di comunicazione ai soci sono, al più, ascrivibili in capo alla Società ricorrente, in ragione dei necessari principi di informativa, trasparenza e protezione deferiti alla compagine societaria;

iii. non è dato rinvenire alcuna violazione del principio del *contrarius actus* avendo l'Ente piena competenza nell'adozione del provvedimento di annullamento impugnato: le criticità e problematiche riscontrate non involgevano le competenze di settore di ulteriori enti;

iv. l'eventuale proroga *ex art. 10 D.P.R. 509/1997* non può prescindere dalla necessaria pubblicazione della domanda, volta a garantire la presentazione di eventuali domande concorrenti, come peraltro evidenziato dallo stesso consulente della Società ricorrente (doc. 11, cfr. nota 3, p. 23 della presente memoria);

v. l'inefficienza di ulteriori concorrenti alla assegnazione del bene in esame è circostanza apoditticamente assunta dall'interveniente, senza elemento alcuno a suffragio della medesima. Peraltro, ben riduttivo (e comunque non conforme ai principi) risulta l'assunto di controparte che vuole l'idoneità della società riconnessa alla natura e struttura giuridica della medesima. Inoltre, e a tutto concedere, le istanze pervenute da terzi operatori di settore (le quali saranno oggetto di specifica valutazione ed approfondimenti nelle sedi competenti) sono, tuttavia, chiaro indice dell'appetibilità economica del bene in concessione (di obiettivo interesse transfrontaliero), con conseguente necessità di valorizzarne lo sfruttamento;

vi. infine, l'Amministrazione resistente ha già diffusamente assunto posizione sulla necessaria ponderazione di interessi operata dal provvedimento; né sussiste alcun "vizio della volontà" nell'operato degli Uffici, essendo chiaramente esplicitati i motivi che hanno condotto l'Ente al riesame del precedente provvedimento.

B.3) L'intervento dispiegato dalla **Associazione Comitas** si palesa altresì inammissibile sotto concorrente profilo. Come rilevato dalla giurisprudenza *"la legittimazione ad intervenire degli enti ed associazioni di categoria nel giudizio amministrativo richiede in primo luogo che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati. Inoltre è indispensabile che l'interesse tutelato con l'intervento*

sia comune a tutti gli appartenenti alla categoria, e che non vengano invece

tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi. In altri termini, a

questo specifico riguardo occorre che non siano configurabili conflitti interni

all'associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati) - ed anche solo di

carattere potenziale - i quali implicherebbero che la posizione azionata in giudizio è

priva dei requisiti di generalità alla categoria e riferibilità diretta all'ente esponenziale"

(TAR Lombardia Milano, Sez. III, 1° giugno 2018, n. 1406, cfr. in termini

Consiglio di Stato, Ad. Plen., 2 novembre 2015, n. 9).

Al contrario, la scarna ricostruzione offerta dall'interveniente non dà conto

della necessaria omogeneità degli interessi azionati.

B.4) Inammissibile si palesa, in ultimo, anche l'atto di intervento del Dott.

Ranieri Randaccio in parte qua volto a censurare, con nuovo motivo, l'asserita

illegittimità dell'omessa comunicazione degli atti del procedimento ai soci di

Marina di Cala Galera.

Anche tale censura, oltre che inammissibile, si rivela infondata:

destinataria dei provvedimenti era, legittimamente, la sola Società, con

esclusione di ulteriori oneri di comunicazione a carico dell'Ente.

Di qui l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza degli atti di

intervento *ad adiuvandum* dispiegati da terzi soggetti.

* * *

P.Q.M.

Voglia il Tribunale Amministrativo regionale per la Toscana, previa

declaratoria di inammissibilità degli interventi dell'Associazione Comitas

(depositato il 22.02.2019), del Sig. Vincenzo Rienzi (depositato il 22.02.2019),

dei sig.ri Frezza ed altri (depositato il 13.05.2019), e del Sig. Ranieri Randaccio

(depositato il 04.03.2019), respingere il ricorso.

Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese, diritti ed onorari di causa.

Con osservanza.

Firenze, 17 maggio 2019

Avv. Enrico Amante